

Relazione tecnico finanziaria sulla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2010.

Premessa

L'articolo 26 del CCNL 23 dicembre 1999 disciplina i canali di finanziamento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza.

La costituzione del fondo, nel rispetto dei canali di finanziamento previsti dalla citata norma, è atto unilaterale.

La ripartizione delle risorse presenti sul fondo è invece oggetto di contrattazione decentrata fra l'amministrazione e la parte sindacale in rappresentanza della dirigenza.

I destinatari del fondo

È necessario premettere che in data 6 e 7 giugno 2009, a seguito dello svolgimento delle elezioni comunali, nel Comune di Riccione si è insediato un nuovo Sindaco, una nuova Giunta e un nuovo Consiglio Comunale;

La nuova amministrazione, con deliberazioni giuntali n. 223 / 2009, n. 308 / 2009, n. 144 del 29 aprile 2010, n. 171 del 20 maggio 2010, n. 322 del 21 ottobre 2010 e n. 385 del 6 dicembre 2010 è intervenuta più volte sulla macro organizzazione dell'ente e, conseguentemente, sulla ripartizione delle competenze e delle responsabilità fra le varie posizioni dirigenziali.

Considerate nel loro complesso le varie decisioni di macro organizzazione hanno comportato, nel periodo che va dal 30 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, una riduzione del numero dei settori che sono passati da 12 a 9.

Analogamente, anche le posizioni dirigenziali in dotazione organica hanno subito una medesima riduzione, passando da 12 alla data del 31 dicembre 2009 a 9 alla data del 1 gennaio 2011.

È da precisare che **dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 le posizioni dirigenziali in dotazione organica sono state 10** e fino al 14 settembre 2010 sono state ricoperte da altrettante figure dirigenziali, mentre dal 15 settembre 2010 al 31 dicembre 2010, a seguito delle dimissioni del dirigente a tempo determinato svolgente le funzioni di comandante di PM, la posizione dirigenziale relativa al settore "Polizia Municipale e Commercio" è stata ricoperta ad interim da altro dirigente, pertanto nel periodo dal 15 settembre 2010 al 31 dicembre 2010 le 10 posizioni dirigenziali sono state coperte da 9 dirigenti; dal 1 gennaio 2011, a seguito della riorganizzazione con conseguente accorpamento dei settori così come previsto con DGC 322 / 2010, la dotazione organica dirigenti si è allineata ai settori esistenti per cui le 9 posizioni dirigenziali in dotazione sono tutte occupate da altrettanti dirigenti.

Inoltre è necessario rilevare che nel Comune di Riccione esiste un dirigente su posizione extradotazionale: infatti che con Atto Sindacale n. 144 / 2009, in forza dell'articolo 90 dlgs 267 / 2000 e degli articoli 11 comma 3 e 79 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, è stata istituita, a supporto delle funzioni di

indirizzo e controllo del Sindaco, **l'unità organizzativa autonoma denominata "Gabinetto del Sindaco"**;

Tale unità organizzativa autonoma, in relazione alle complessità dei compiti che concretamente gli sono state attribuite, è stata qualificata come di massima dimensione la cui direzione è stata affidata a figura dirigenziale assunta con contratto a tempo determinato al di fuori della dotazione organica in applicazione dell'articolo 110 comma 2 del dlgs 267 / 2000 e dell'articolo 76 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

La predetta figura dirigenziale, non facendo parte della dotazione organica dell'ente, **non grava sul fondo oggetto della presente relazione** (si vedano a tal proposito i pareri ARAN DB6, DB37 e DB40), tant'è che ad essa viene riconosciuta, ai sensi del già citato articolo 90 dlgs 267 / 2000, un'unica indennità *ad personam* che sostituisce sia la retribuzione di posizione che la retribuzione di risultato.

In conclusione il fondo per l'anno 2010 si riferisce a 10 posizioni dirigenziali.

I CCNL relativi al quadriennio 2006 – 2009 stipulati nel corso del 2010

In data 22 febbraio 2010 è stato sottoscritto il CCNL dell'area dirigenziale quadriennio normativo 2006 – 2009 biennio economico 2006 – 2007.

In data 3 agosto 2010 è stato sottoscritto il CCNL dell'area della dirigenza relativo al biennio economico 2008 – 2009.

Per quanto riguarda la portata del primo CCNL, ed in particolare per quanto riguarda agli articoli 16 e 17, si richiama quanto già affermato nella relazione tecnico finanziaria relativa al fondo dirigenti per l'anno 2009.

Per quanto riguarda il CCNL 3 agosto 2010, l'articolo 5 comma 1 afferma che Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1.1.2009, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data, di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 611,00 (per il Comune di Riccione si tratta di € 6110, in quanto le posizioni gravanti sul fondo e ricoperte a quella data erano 10).

Inoltre l'articolo 5 comma 4 del medesimo CCNL afferma che le risorse del fondo sono altresì incrementate, con decorrenza dall'1.1.2009, nella misura dello 0,73 % del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2007 (per il Comune di Riccione si tratta di € 5.362,49, considerato che il monte salari 2007 della dirigenza ammonta ad € 734.587,74).

In fine l'articolo 5 comma 5 chiarisce che: "le risorse di cui al comma 4 sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste dall'art.16, comma 4, del CCNL 22.2.2010, **sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.**"

L'analisi delle risorse presenti sul fondo

Le risorse che alimentano il fondo sono determinate sulla base dei canali di finanziamento previsti da diverse disposizioni contrattuali che si sono nel tempo stratificate.

Articolo 26 comma 1 lettera a) CCNL 23 dicembre 1999: Importo già destinato alla retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 1998: euro **164.246,68**

Articolo 26 comma 1 lettera d) CCNL 23 dicembre 1999: 1,25% del monte salari della dirigenza dell'anno 1997: M. S. anno 97 Eur. 318.502,07 x 1,25% = **3.982,82**

Articolo 26 comma 2 CCNL 23 dicembre 1999: 1,2% del monte salari della dirigenza dell'anno 1997: M. S. anno 97 Eur. 318.502,07 x 1,2% = **3.822,02**

Articolo 1 comma 3 lettera e) CCNL 12 febbraio 2002: riduzione del fondo per finanziare l'incremento del trattamento tabellare previsto dal medesimo contratto: Euro – **33.569,70**;

Articolo 23 comma 1 CCNL 22 febbraio 2006: Incremento del fondo di 520 euro per ciascuna posizione dirigenziale: 520 * 11 = euro **5.720**;

Articolo 4 comma 1 CCNL 14 maggio 2007: Incremento del fondo di 1144 euro per ciascuna posizione dirigenziale: 1.144,00 * 11 = euro **12.584**;

Articolo 16 comma 1 CCNL 22 febbraio 2010 che prevede l'incremento della retribuzione di posizione di euro 478,40 per 10 dirigenti per un totale di **€ 4.784,00**,

Articolo 5 comma 1 CCNL 3 agosto 2010 che prevede l'incremento della retribuzione di posizione di euro 611,00 per 10 dirigenti per un totale di **€ 6.110,00**,

Articolo 23 comma 3 CCNL 22 febbraio 2006: Incremento di un importo pari al 1,66% del monte salari dell'anno 2001: MS 2001 - 550.163,87 * 1,66% = euro **9.133,00**.

Articolo 4 commi 4 e 5 del CCNL 14 maggio 2007: Incremento di un importo pari allo 0,89 % del monte salari dell'anno 2003: MS 2003 - 677.625,82 * 0,89% = euro **6.030,87**.

Articolo 16 comma 4 CCNL 22 febbraio 2010 che prevede l'iscrizione del 1,78% del monte salari della dirigenza relativo all'anno 2005: **€ 12.629,73** (il monte salari della dirigenza anno 2005 ammonta ad € 709.535,22) **(Risorse destinate esclusivamente alla retribuzione di risultato)**.

Articolo 5 comma 4 CCNL 3 agosto 2010 che prevede l'iscrizione dello 0,73% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2007: monte salari 2007 € 734.587,74 * 0,73% = **€ 5.362,49 (Risorse destinate esclusivamente alla retribuzione di risultato)**;

La direttiva della Giunta Comunale n. 1 del 24 febbraio 2011, in relazione alla possibilità di inserire risorse aggiuntive ai sensi dall'articolo 26 comma 3 del CCNL 23 dicembre 1999, rileva che il Comune di Riccione ha nel corso degli anni attivato vari processi organizzativi che hanno comportato l'accrescimento dei livelli quantitativi dei servizi erogati; in particolare si fa riferimento ai processi riorganizzativi di cui alle deliberazioni Giuntali n. 72 del 27 aprile 2000, n. 192 del 24 ottobre 2000, n. 168 del 17 settembre 2004, n. 127 del 21 agosto 2008 e si fa riferimento agli obiettivi di miglioramento del PEG 2010, così come individuati nel allegato A della citata direttiva ed in forza di tali considerazione autorizza l'iscrizione di **€ 164.764,70**,

La medesima direttiva per altro, **condiziona l'effettiva disponibilità delle risorse ex articolo 26 comma 3 CCNL 1999, per la parte che risulterà destinata alla retribuzione di risultato del personale dirigenziale, al grado di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del PEG 2010**;

L'ammontare complessivo del fondo, esclusi i residui della gestione 2009, ammonta ad **€ 365.600,61**.

In questa sede è opportuno precisare che l'ammontare del fondo così come sopra determinato va ulteriormente integrato, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 del CCNL 23 dicembre 1999, con i residui della gestione dell'anno precedente (il 2009 nel caso di specie) che ammontano ad euro € 8.813,13.

Un'ultima considerazione in quest'ambito riguarda le risorse previste dall'articolo 26 comma 1 lettera e) del CCNL 23 dicembre 1999, cioè le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali ad esempio i Compensi Professionali dell'avvocatura (articolo 37 CCNL 1999), gli incentivi per la progettazione e la pianificazione (articolo 92 commi 5 e 6 del dlgs n. 163 del 12 aprile 2006) gli incentivi in materia di recupero dell'evasione ICI ecc.

Tali risorse, per le modalità con cui vengono quantificate in relazione alle varie tipologie di impiego, sono a tutt'oggi trattate come partite di giro e sul fondo viene iscritto sia in entrata che in uscita ciò che è stato concretamente liquidato agli aventi diritto, nell'anno di riferimento; per il 2010 si tratta di € 124.120,24

Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti e il contesto complessivo relativo alle spese di personale e al patto di stabilità.

Come è noto l'articolo 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) impone all'ente di assicurare una riduzione della spesa di personale.

Il vincolo, ulteriormente precisato dall'articolo 14 comma 7 della legge 122/2010, si sostanzia nella definizione di un generico obiettivo di riduzione della spesa, senza fissazione, anche in termini percentuali, dell'entità della stesso e senza determinazione delle tipologie di spesa che devono essere ridotte per conseguire l'obiettivo.

Spetta unicamente all'ente locale, nella sua autonomia organizzativa e gestionale, decidere su quali tipologia di spesa intervenire per conseguire l'obiettivo della riduzione.

A conferma di ciò il recente intervento legislativo, modificando il comma 557 della finanziaria 2007, ha precisato che l'obiettivo di riduzione deve essere conseguito "garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali".

Come si può notare, la legge individua, in termini di principio, ambiti di intervento su cui l'ente deve prioritariamente agire per contenere le spese di personale, ma non obbliga ad intervenire necessariamente su tali ambiti, purché sia assicurata la riduzione.

In particolare le risorse da destinare alla contrattazione integrativa sono indubbiamente uno degli ambiti da tenere monitorati, ma l'ente non può essere obbligato ad intervenire su questo fattore di spesa, se dimostra che l'obiettivo della riduzione potrà essere conseguito intervenendo su uno degli altri fattori.

Per quanto riguarda l'entità della riduzione da assicurare, con la deliberazione n. 2 / 2010 della Corte dei Conti - sezione Autonomie Locali si è definitivamente stabilito che la spesa da prendere come riferimento è quella dell'anno precedente, in modo tale da garantirne una diminuzione in termini costanti e progressivi di anno in anno.

Il documento tabella 1 allegata alla citata della direttiva n 1 / 2011 della Giunta Comunale, dimostra il rispetto del principio di cui sopra: la spesa di personale, opportunamente corretta secondo i principi definiti dall'articolo 1 comma 198 della legge finanziaria 2006, risultante dal rendiconto 2010 approvato con ACC n. 31 del 28 aprile 2011, risulta essere pari a € 14.774.634,60, laddove la spesa risultante dal conto consuntivo 2009, anch'essa opportunamente corretta secondo i principi citati, è pari ad € 15.082.047.

Il presente fondo, quindi, si pone in un contesto in cui l'ente rispetta il principio posto dall'articolo 1 comma 557 della finanziaria 2007 (La verifica condotta dimostra che lo scarto fra conto consuntivo 2009 e conto consuntivo 2010 è pari ad € 307.413 di spesa di personale in meno.).

L'articolo 9 comma 2 bis del DL 78 / 2010, convertito con la legge 122 / 2010, introduce un vincolo diretto sul trattamento economico accessorio variabile molto più stringente che coinvolgerà l'ammontare complessivo del fondo relativi agli anni 2011, 2012 e 2013; infatti l'ammontare complessivo di tali fondi non potrà essere superiore all'ammontare del fondo quantificato per l'anno 2010.

Inoltre è il caso di precisare che l'articolo 14 comma 8 della legge 122/2010 ha definitivamente abrogato l'articolo 76 comma 5 della legge 133/2008, il quale prevedeva l'obbligo di assicurare la riduzione del rapporto fra spesa di personale e spesa corrente (l'obbligo peraltro mai divenuto operativo per gli enti locali stante la mancata emanazione del DPCM attuativo); allo stato attuale, la riduzione di tale rapporto è solo una delle misure che l'ente può autonomamente adottare, al fine di assicurare la riduzione della spesa di personale da un anno all'altro.

Per quanto riguarda il patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, con determinazione n. 328 / 2011, il dirigente dei servizi finanziari accerta il rispetto del patto di stabilità per l'anno 2010.

La copertura finanziaria

La copertura finanziaria è garantita dagli stanziamenti già esistenti sul bilancio di previsione 2010.

Pertanto la somma complessiva su cui verificare la copertura finanziaria ammonta ad euro **€ 365.600,61**.

A tale valore si aggiungono contributi obbligatori per € 95.519,14 ed € 31.076,05 per IRAP.

La quota del fondo già destinata alla retribuzione di posizione sulla base dei contratti collettivi nazionali e decentrati vigenti sono già previste ed impegnate sulle singole voci di bilancio assegnate ai settori diretti dai dirigenti interessati; tale parte ammonta ad € 295.354,12, a cui si aggiungono contributi per € 78.800,48 ed IRAP per € 25.105,10

Infatti la retribuzione di posizione, una volta determinata nel suo ammontare, diventa un trattamento economico fisso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale, il cui obbligo discende direttamente dal contratto collettivo e pertanto l'impegno di tali somme avviene all'atto dell'approvazione del bilancio (e successive variazioni) a norma dell'articolo 183 comma 2 lettera C) del dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

La parte restante ammonta ad € 70.246,49 che viene impegnata contestualmente alla costituzione.

Alle competenze come sopra determinate si aggiungono: € 16.718,66 per contributi obbligatori ed € 5.970,95 per IRAP.

Il quadro della copertura finanziaria è quindi il seguente:

Competenze:

- € 56.611,81 voce di bilancio 9300.03.01 impegno n. 82 RP 2010.
- 13.364,68 voce di bilancio 9300.03.01 impegno n. 82.002 RP 2010

Contributi:

- € 10.266,21 Voce di bilancio 9300.03.02 impegno n. 83 RP 2010.
- € 4.751,45 Voce di bilancio 9300.03.02 impegno n. 83.002 RP 2010
- € 1.701,00 Voce di bilancio 9300.03.02 impegno n. 83.003 RP 2010.

IRAP:

- € 3.906,14 Voce di bilancio 9300.04.01 impegno n. 84 RP 2010
- € 912,00 Voce di bilancio 9300.04.01 impegno n. 84.002 RP 2010
- € 50,92 Voce di bilancio 9300.04.01 impegno n. 84.001 RP 2010
- 1.070,00 Voce di bilancio 9310.01.01 impegno n. 782.001.01 RP 2009
- 31,89 Voce di bilancio 9310.01.01 impegno n. 1586 RP 2008

Inoltre i residui relativi alla gestione del fondo 2009, che ammontano ad € 8.813,13, sono già previsti ed impegnati sulle seguenti voci di bilancio:

Competenze:

- € 6.432,68 voce di bilancio 9300.03.01 impegno n. 1516.001 RP 2009
- € 1.838,87 voce di bilancio 9300.03.01 impegno n. 958.01 RP 2007
- € 541,58 voce di bilancio 9300.03.01 impegno n. 958.02 RP 2007

Contributi:

- € 2.097,53 voce di bilancio 4873.02.01 impegno n. 210 RP 2010

IRAP

- € 749,12 voce di bilancio 9310.01.01 impegno n. 1586 RP 2008

La destinazione delle risorse sul fondo

Le risorse del fondo dirigenti sono utilizzabili, ai sensi degli articoli 27 e 28 del CCNL 23 dicembre 1999, sia per la retribuzione di posizione che per la retribuzione di risultato dei dirigenti.

Sulla base delle delibere di graduazione delle posizioni dirigenziali ed in particolare la DGC 325 / 2009, DGC 145 / 2010 e DGC 173 / 2010, risultano già destinati alla retribuzione di posizione euro € 295.354,12.

I valori delle predette retribuzioni di posizione sono state automaticamente aggiornate per effetto dell'articolo 16 comma 1 del CCNL 22 febbraio 2010 e articolo 5 comma 1 del CCNL 3 agosto 2010.

L'articolo 5 comma 4 del CCNL 3 agosto 2010 stabilisce che le risorse da esso previste (0,73% del monte salari 2007) e quelle previste dall'articolo 16 comma 4 del CCNL 22 febbraio 2010 (1,78% del monte salari 2005) **siano necessariamente da destinare alla retribuzione di risultato** e non possono essere destinate alla retribuzione di posizione; tali risorse ammontano ad € 17.992,22;

Oltre alle predette risorse, necessariamente destinate al risultato, la contrattazione decentrata destina a tale trattamento una ulteriore quota di € 52.254,27 e pertanto l'ammontare complessivo destinato al risultato dei dirigenti per l'anno 2010 è pari ad € 70.246,49.

Quindi, a seguito della citata preintesa, il fondo risulta così ripartito:

- Retribuzione di Posizione: € 295.354,12
- Retribuzione di Risultato: € 70.246,49

La quota destinata alla retribuzione di risultato corrispondente al 19,21% del fondo complessivo, in piena attuazione dell'articolo 28 comma 1 del CCNL 23 dicembre 1999, il quale obbliga le amministrazioni a destinare alla retribuzione di risultato almeno il 15% del fondo complessivo.

Le risorse che sono residuo della gestione relativa al fondo 2009 ammontano ad € 8.813,13 ed esse, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 del CCNL 23 dicembre 1999, devono essere destinate necessariamente alla retribuzione di risultato.

In fine le risorse in partita di giro, cioè quelle relative alle incentivazioni speciali quali, ad esempio, l'incentivo di progettazione, l'incentivo per il recupero dell'evasione ICI e l'incentivo conseguente alle cause giudiziarie con esito favorevole al Comune, come già anticipato, corrispondono al liquidato per l'anno 2010 ed ammontano ad € 124.120,24.

Riccione 4 luglio 2011

Il Segretario Comunale incaricato
della direzione del settore
Gestione Risorse Umane
Dott.sa Lia Piraccini

.....
Firmato